



IL PUNTO 2018

SULLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI




IL PUNTO 2018




SULLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI


INDICE

<i>1</i>	<i>LA RETE SUL TERRITORIO PIEMONTESE</i>	<i>5</i>
<i>2</i>	<i>IMPIANTI AUTOSTRADALI</i>	<i>15</i>
<i>3</i>	<i>LE VENDITE NEGLI ANNI E PER PRODOTTO</i>	<i>18</i>
<i>4</i>	<i>PRESENZA DEGLI OPERATORI SULLA RETE</i>	<i>22</i>
<i>5</i>	<i>SERVIZI NON OIL</i>	<i>27</i>
<i>6</i>	<i>CONFRONTI/ FISCALITA' / PREZZI</i>	<i>32</i>
<i>7</i>	<i>CARBURANTI ALTERNATIVI</i>	<i>40</i>
<i>8</i>	<i>NUOVE ETICHETTE CARBURANTI</i>	<i>46</i>
<i>9</i>	<i>NORMATIVA</i>	<i>47</i>



**LA RETE
SUL TERRITORIO PIEMONTESE**



**1.1 CARBURANTI EROGATI IN PIEMONTE, IMPIANTI AD USO PUBBLICO E PRIVATO (ANNO 2017)**

PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN LITRI			DATI ESPRESSI IN MC
	BENZINA	GASOLIO	GPL	METANO
ALESSANDRIA	81.749.407	245.874.118	25.580.357	5.097.432
ASTI	37.362.587	97.712.745	10.981.582	1.567.165
BIELLA	38.255.959	64.361.526	6.933.802	197.614
CUNEO	99.849.821	283.217.436	28.446.300	1.122.363
NOVARA	76.418.315	171.131.758	19.115.008	2.397.084
TORINO	378.042.454	761.702.355	146.931.699	28.605.300
VCO	32.795.058	53.444.632	3.824.782	792.755
VERCELLI	31.719.406	71.480.775	9.675.337	539.365
PIEMONTE	776.193.007	1.749.431.681	251.488.867	40.319.078

FONTE EROGATO 2017: AGENZIA DELLE DOGANE


FONTE METANO: SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO (ENI)

1.2 CARBURANTI EROGATI IN PIEMONTE, IMPIANTI AD USO PUBBLICO (ANNO 2017)

PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN LITRI			DATI ESPRESSI IN MC
	BENZINA	GASOLIO	GPL	METANO
ALESSANDRIA	81.681.687	220.374.641	25.580.357	5.097.432
ASTI	37.362.587	91.741.070	10.981.582	1.567.165
BIELLA	38.219.595	61.243.033	6.933.802	197.614
CUNEO	99.811.313	239.588.800	28.146.453	1.122.363
NOVARA	76.418.315	157.586.417	19.115.008	2.397.084
TORINO	377.016.338	713.882.427	146.931.699	28.605.300
VCO	32.795.058	50.714.231	3.824.782	792.755
VERCELLI	31.116.373	67.640.148	9.675.337	539.365
PIEMONTE	774.421.266	1.602.770.767	251.189.020	40.319.078

FONTE EROGATO 2017: AGENZIA DELLE DOGANE

FONTE METANO: SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO (ENI)



**1.3 CARBURANTI EROGATI IN PIEMONTE IMPIANTI
AD USO PRIVATO (ANNO 2017)**

PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN LITRI			DATI ESPRESSI IN MC
	BENZINA	GASOLIO	GPL	METANO
ALESSANDRIA	67.720	25.499.477	-	-
ASTI	-	5.971.675	-	--
BIELLA	36.364	3.118.493	-	-
CUNEO	38.508	43.628.663	299.847	-
NOVARA	-	13.545.341	-	-
TORINO	1.026.116	47.819.928	-	-
VCO	-	2.730.401	-	-
VERCELLI	603.033	3.840.627	-	-
PIEMONTE	1.771.741	146.154.605	299.847	-

Fonte: Regione Piemonte Settore Commercio e Terziario

**1.4 EROGATO MEDIO DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
(ANNO 2017)**

COMUNE	QUANTITA' / 1000	NUMERO IMPIANTI	EROGATO MEDIO
ALESSANDRIA	55.379	43	1.288
ASTI	68.519	43	1.593
BIELLA	39.095	27	1.448
CUNEO	52.364	32	1.636
NOVARA	54.817	35	1.566
TORINO	301.503	204	1.478
VERBANIA	26.163	14	1.869
VERCELLI	35.063	22	1.594
PIEMONTE	632.903	420	1.507

Fonte: Regione Piemonte Settore Commercio e Terziario

1.5 COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (ANNO 2018)


PROVINCIA	NUMERO COMUNI	NUMERO COMUNI SPROVVISTI	% COMUNI SPROVVISTI
ALESSANDRIA	188	128	68,09
ASTI	118	73	61,86
BIELLA	78	45	57,69
CUNEO	250	121	48,40
NOVARA	88	42	47,73
TORINO	316	135	42,72
VCO	76	55	72,37
VERCELLI	83	56	67,47
PIEMONTE	1.197	655	54,72


Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

1.6 TOTALE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (ANNO 2018)

PROVINCIA	IMPIANTI
AL	215
AT	122
BI	84
CN	321
NO	155
TO	731
VCO	58
VC	84
PIEMONTE	1.770

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO






1.7 IMPIANTI SUDDIVISI PER ZONA ALTIMETRICA (ANNO 2018)

PROVINCIA	PIANURA ALT_300 MT	COLLINA ALT_300-600 MT	MONTAGNA ALT_600 MT	TOTALE
ALESSANDRIA	136	74	3	215
ASTI	2	120	-	122
BIELLA	12	60	12	84
CUNEO	154	111	57	321
NOVARA	79	67	9	155
TORINO	508	168	60	731
VCO	-	-	58	58
VERCELLI	62	7	15	84
PIEMONTE	938	607	214	1.770

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

1.8 TREND DEL NUMERO DI IMPIANTI (2012 – 2018) (OTTOBRE 2018)

ANNO	IMPIANTI
2012	1.878
2014	1.794
2015	1.782
2016	1.807
2017	1.762
2018	1.770



Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

1.9 EROGATO MEDIO SUDDIVISO PER ZONA ALTIMETRICA (ANNO 2017)

ZONA ALTIMETRICA	QUANTITA' /1000	NUMERO IMPIANTI	EROGATO MEDIO
COLLINA	820.222	608	1.349
MONTAGNA	235.914	214	1.102
PIANURA	1.546.332	948	1.631
TOTALE	2.602.469	1.770	1.470

Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

1.10 RAPPORTO ABITANTI / IMPIANTI (OTTOBRE 2018)

PROVINCIA	IMPIANTI	* ABITANTI	ABITANTI PER IMPIANTO
ALESSANDRIA	215	424.174	2.079
ASTI	122	215.884	1.769
BIELLA	84	177.067	1.989
CUNEO	321	588.559	1.799
NOVARA	155	369.595	2.354
TORINO	731	2.269.120	3.138
VCO	58	159.159	2.448
VERCELLI	84	172.307	2.237
PIEMONTE	1.770	4.375.665	2.470


Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


* DATI ISTAT AGGIORNATI A (GENNAIO 2018)

1.11 TREND EROGATO METANO (ANNO 2017)

ANNO	METANO
2011	42.159.482
2012	41.999.325
2013	46.098.471
2014	44.379.598
2015	43.877.298
2016	40.483.653
2017	40.319.078

Fonte METANO: SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO (ENI)





**1.12 POPOLAZIONE, AUTOVETTURE E VEICOLI NELLE REGIONI
(ANNO 2017)**

REGIONE	*POPOLAZIONE	AUTOVETTURE	VEICOLI	VEICOLI / ** POPOLAZ.(X1000)	POPOLAZ. /*** AUTOVETTURE
PIEMONTE	4.375.865	2.939.164	3.843.133	878,2	1,49
VALLE D'AOSTA	126.202	167.269	238.856	1895,6	0,75
LOMBARDIA	10.036.000	6.083.733	7.964.952	793,6	1,64
TRENTINO A.A.	1.068.000	1.052.472	1.346.350	1260,6	1,01
VENETO	4.904.000	3.104.735	4.065.577	829,0	1,57
FRIULI V.G.	1.217.000	792.485	1.043.010	857,0	1,53
LIGURIA	1.557.000	838.182	1.349.689	866,8	1,86
EMILIA ROM.	4.453.000	2.846.524	3.840.268	862,4	1,56
TOSCANA	3.737.000	2.494.972	3.438.526	920,1	1,50
UMBRIA	885.000	631.281	825.040	932,2	1,40
MARCHE	1.532.000	1.016.165	1.379.548	900,4	1,51
LAZIO	5.897.000	3.761.636	4.890.120	829,2	1,70
ABRUZZO	1.315.000	870.648	1.160.608	882,5	1,51
MOLISE	308.000	210.310	285.409	926,6	1,46
CAMPANIA	5.827.000	3.438.004	4.495.724	771,5	1,70
PUGLIA	4.048.000	2.329.173	2.966.434	732,8	1,74
BASILICATA	567.000	371.041	476.399	840,2	1,53
CALABRIA	1.957.000	1.259.697	1.619.074	827,3	1,55
SICILIA	5.027.000	3.258.041	4.410.477	877,3	1,54
SARDEGNA	1.648.000	1.037.785	1.348.685	818,3	1,59
ITALIA	60.484.000	38.520.321	51.011.347	843,3	1,57

Fonte: A.C.I. STATISTICHE AUTOMOBILISTICHE

Fonte: *DATI ISTAT 01.01.2018 – RAPPORTO DATI (** VEICOLI / POPOLAZIONE – *** POPOLAZIONE / AUTOVETTURE)
SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

1.13 POPOLAZIONE, AUTOVETTURE E VEICOLI NELLE PRINCIPALI CITTÀ METROPOLITANE (ANNO 2017)

CITTA' METROPOLITANE	*POPOLAZIONE	AUTOVETTURE	VEICOLI	VEICOLI / ** POPOLAZ.(X1000)	POPOLAZ. /*** AUTOVETTURE
TORINO	882.523	597.551	1.927.555	458	1,48
MILANO	1.366.180	700.723	2.357.064	580	1,95
GENOVA	842.866	271.943	690.869	1220	3,1
BOLOGNA	389.261	206.386	820.092	475	1,89
FIRENZE	380.984	197.333	1.013.321	376	1,93
ROMA	2.872.800	1.764.533	3.505.795	819	1,63
NAPOLI	966.144	540.385	2.314.248	417	1,79
REGGIO.C.	181.447	352.683	456.751	397	0,51
VENEZIA	261.321	111.712	601.312	435	2,34
BARI	323.370	178.521	885.773	365	1,81


Fonte: A.C.I. STATISTICHE AUTOMOBILISTICHE

Fonte: *DATI ISTAT -01.01.2018 – RAPPORTO DATI (** VEICOLI / POPOLAZIONE – *** POPOLAZIONE / AUTOVETTURE)
SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

1.14 IMPIANTI CON SELF SERVICE PRE – PAY / POST – PAY (ANNO 2017)

PROVINCIA	IMPIANTI	SELF- SERVICE PRE-PAY / POST-PAY	%
ALESSANDRIA	215	43	20,00
ASTI	122	27	22,13
BIELLA	84	15	17,86
CUNEO	321	123	38,82
NOVARA	155	27	17,42
TORINO	731	178	24,35
VCO	58	13	22,41
VERCELLI	84	18	21,43
PIEMONTE	1.770	444	25,08

Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO



1.15 IMPIANTI PER TIPO DI CARBURANTE EROGATO (OTTOBRE 2018)

PROVINCIA	IMPIANTI	SOLO BENZINA	BENZINA GASOLIO	SOLO GPL	BENZINA GASOLIO GPL	SOLO METANO	BENZINA GASOLIO METANO	BENZINA GASOLIO METANO GPL
AL	215	-	149	4	48	3	4	7
AT	122	-	93	-	23	-	3	3
BI	84	-	74	-	6	-	1	3
CN	321	-	249	1	61	-	4	6
NO	155	4	115	3	25	2	2	4
TO	731	2	562	11	115	2	18	21
VCO	58	1	51	2	2	-	2	-
VC	84	-	58	-	24	-	-	2
PIEMONTE	1.770	7	1.351	21	304	7	34	46

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

1.16 PREZZI IMPIANTI STRADALI (OTTOBRE 2018)

STRADALI

MODALITA' EROGAZIONE	PRODOTTO	PREZZO MINIMO	PREZZO MASSIMO	PREZZO MEDIO
SELF-SERVICE	GASOLIO	1,1380	1,9140	1,5228
SELF-SERVICE	BENZINA VERDE	1,1690	2,0160	1,6587
SERVITO	GPL	0,4690	0,7890	0,6521
SERVITO	METANO	0,5190	1,1440	0,9907
SERVITO	GASOLIO	1,1010	1,9140	1,6102
SERVITO	BENZINA VERDE	1,1110	2,0490	1,7448

Fonte: MISE OSSERVATORIO PREZZI

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

1.17 IMPIANTI STRADALI PREZZO MEDIO PER PROVINCIA (OTTOBRE 2018)

Self Service


PROVINCIA	BENZINA VERDE PREZZO MEDIO	GASOLIO PREZZO MEDIO
ALESSANDRIA	1,6471	1,5243
ASTI	1,6569	1,5157
BIELLA	1,6550	1,5348
CUNEO	1,6554	1,5207
NOVARA	1,6518	1,5203
TORINO	1,6618	1,5240
V.C.O.	1,6658	1,5362
VERCELLI	1,6471	1,5091

Servito

PROVINCIA	BENZINA VERDE PREZZO MEDIO	GASOLIO PREZZO MEDIO	GPL PERZZO MEDIO	METANO PREZZO MEDIO
ALESSANDRIA	1,7728	1,6327	0,6648	0,9619
ASTI	1,7234	1,5778	0,6671	1,0288
BIELLA	1,7289	1,6074	0,6676	1,0043
CUNEO	1,7173	1,5792	0,6441	0,9289
NOVARA	1,7494	1,6212	0,6477	1,0158
TORINO	1,7572	1,6257	0,6477	1,0036
V.C.O.	1,7440	1,6134	0,7823	0,9990
VERCELLI	1,7521	1,6109	0,6381	0,9790

FONTE: MISE OSSERVATORIO PREZZI 18 OTTOBRE 2018

IMPIANTI AUTOSTRADALI



2.1 EROGATO MEDIO PER TIPO DI CARBURANTE SU RETE AUTOSTRADE (ANNO 2017)


PROVINCIA	DATI ESPRESSI IN EURO /LITRO						DATI ESPRESSI IN MC			
	BENZINA VERDE		GASOLIO		GPL		METANO		TOTALE	
	E.M.	%	E.M.	%	E.M.	%	E.M.	%	EROGATO	E.M.
AL	547	15,90	2.541	73,91	350	10,19	0	0,00	55.015	3.438
AT	397	12,53	2.292	72,35	479	15,11	0	0,00	9.505	3.168
BI	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
CN	171	16,88	639	62,93	205	20,19	0	0,00	8.125	1.016
NO	347	14,79	1.601	68,26	398	16,95	0	0,00	23.459	2.346
TO	354	16,06	1.554	70,43	209	9,48	89	4,03	50.746	2.206
V.C.O.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
VC	396	19,80	1398	69,91	206	10,29	0	0,00	13.993	1.999
PIEMONTE	384	15,98	1.704	71,00	282	11,75	30	1,27	160.842	2.401

FONTE : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

2.2 TREND DELL'EROGATO E PERCENTUALE PER TIPO DI CARBURANTE SU RETE AUTOSTRADE (ANNO 2017)

ANNO	DATI ESPRESSI IN EURO / LITRO						DATI ESPRESSI IN MC	
	BENZINA VERDE	%	GASOLIO	%	GPL	%	METANO	%
2012	35.174	16,94	148.710	71,60	23.554	11,34	246	0,12
2013	35.517	16,60	138.799	70,84	22.431	11,45	2.183	1,11
2014	28.614	16,28	124.079	70,58	21.374	12,16	1.738	0,99
2015	29.205	16,56	124.936	70,85	20.458	11,60	1.751	0,99
2016	26.364	16,28	114.322	70,61	18.983	11,72	2.248	1,39
2017	25.702	15,98	114.192	71,00	18.905	11,75	2.043	1,27

FONTE : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO



2.3 NUMERO IMPIANTI AUTOSTRADALI PER PROVINCIA

PROVINCIA	IMPIANTI
ALESSANDRIA	16
ASTI	3
BIELLA	-
CUNEO	8
NOVARA	11
TORINO	23
V.C.O.	-
VERCELLI	8
TOTALE	69

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

2.4 IMPIANTI AUTOSTRADALI PREZZO MEDIO PER PROVINCI

Self Service

PROVINCIA	BENZINA VERDE PREZZO MEDIO	GASOLIO PREZZO MEDIO
ALESSANDRIA	1,8328	1,7133
ASTI	1,7765	1,6093
BIELLA	-	-
CUNEO	1,8343	1,7090
NOVARA	1,6956	1,5538
TORINO	1,8347	1,7157
V.C.O.	-	-
VERCELLI	1,8773	1,7621

Servito


PROVINCIA	BENZINA VERDE PREZZO MEDIO	GASOLIO PREZZO MEDIO	GPL PREZZO MEDIO	METANO PREZZO MEDIO
ALESSANDRIA	2,0147	1,9460	0,8459	-
ASTI	1,8600	1,7270	0,7565	-
BIELLA	-	-	-	-
CUNEO	2,0226	1,8774	0,7628	1,0000
NOVARA	1,9180	1,7720	0,7082	-
TORINO	1,9783	1,8633	0,7836	1,0593
V.C.O.	-	-	-	-
VERCELLI	2,0145	1,9048	0,7860	-


FONTE: MISE OSSERVATORIO PREZZI 18 OTTOBRE 2018
FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO.

3

L'EVOLUZIONE DELLE VENDITE DI CARBURANTE
PER TIPO DI PRODOTTO E PER PROVINCIA

LE VENDITE NEGLI ANNI PER PRODOTTO





**3.1 INCIDENZA % DELL'EROGATO PER TIPO DI PRODOTTO
SU RETE STRADALE (ANNO 2017)**

PROVINCIA	BENZINA VERDE %	GASOLIO %	GPL %	METANO %
ALESSANDRIA	24,00	66,50	7,65	1,58
ASTI	26,92	64,38	7,53	1,14
BIELLA	35,39	57,43	6,97	0,20
CUNEO	27,13	65,18	7,42	0,25
NOVARA	30,00	61,75	7,28	0,97
TORINO	30,09	56,89	11,75	1,27
V.C.O.	37,44	57,06	4,54	0,94
VERCELLI	28,51	62,38	8,84	0,26

Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

**3.2 TREND % DELL'EROGATO PER TIPO DI CARBURANTE
SU RETE STRADALE (ANNO 2017)**

ANNO	BENZINA VERDE %	GASOLIO %	GPL %	METANO %
2012	34,75	56,24	7,33	1,68
2013	33,43	56,58	8,19	1,80
2014	32,39	57,64	8,35	1,62
2015	31,57	57,84	9,04	1,55
2016	30,50	58,78	9,33	1,39
2017	30,01	59,65	9,32	1,02

Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

3.3 TREND DELL'EROGATO MEDIO PER IMPIANTO SULLA RETE STRADALE (ANNO 2017)

PROVINCIA	2013	2014	2015	2016	2017
ALESSANDRIA	1.240	1.316	1.375	1.364	1.363
ASTI	1.007	983	1.044	1.022	1.070
BIELLA	885	1.060	1.309	1.284	1.308
CUNEO	1.074	1.101	1.148	1.166	1.154
NOVARA	1.424	1.451	1.524	1.622	1.622
TORINO	1.475	1.520	1.654	1.717	1.713
V.C.O.	1.262	1.269	1.431	1.397	1.403
VERCELLI	1.110	1.209	1.194	1.217	1.269
PIEMONTE	1.289	1.336	1.431	1.464	1.468

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


3.4 RIPARTIZIONE % DEGLI IMPIANTI PER VOLUME DI VENDITA (ANNO 2017)


FASCE EROGATO IN MC	%
100.000	5,98
100.000-399.999	17,70
400.000-699.999	16,38
700.000-999.999	12,17
1.000.000-1.499.999	16,23
1.500.000-1.999.999	10,04
2.000.000-2.499.999	6,29
2.500.000-3.499.999	7,45
3.500.000-4.999.999	4,26
5.000.000+	3,50

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO



**PRESENZA DEGLI
OPERATORI SULLA RETE**





**4.1 NUMERO E PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI
(OTTOBRE 2018)**

	AL	AT	BI	CN	NO	TO	V.C.O.	VC	PIEMONTE
API	5	6	4	10	4	53	2	4	88
AUTOGAS NORD	5	1	-	-	1	3	-	-	10
BALLARIO GIOVANNI SAS	-	11	-	-	-	-	-	-	11
BRIXIA FINANZIARIA	6	4	-	-	2	4	1	3	20
CENTRO CALOR	3	-	-	8	-	7	-	1	19
C.P.P. SRL	1	7	-	25	2	14	-	2	51
DIS-CAR SNC	1	-	-	5	-	17	1	-	24
ENI S.P.A.	38	12	10	37	26	110	9	12	254
EREDI CAMPIDONICO	1	3	6	1	-	10	-	-	21
E.G. ITALIA	16	4	8	14	12	69	6	4	133
EUROPAM	8	3	6	32	2	24	2	4	81
KUWAIT PETROLEUM	27	19	13	19	19	96	9	12	214
LUDOIL SPA	2	4	-	5	1	3	-	-	16
MUSSO CARLO & C.	3	6	-	4	1	-	-	-	14
PIES	-	-	5	-	4	-	-	1	10
RETE SPA	-	-	-	-	4	32	3	-	39
SACOM S.R.L.	-	-	-	-	-	10	-	-	10
S.A.L.C.A.	-	-	-	35	-	-	-	-	35
SOCOGAS RETE	-	-	1	2	-	28	-	-	31
TAMOIL S.P.A.	21	15	5	12	14	62	6	8	143
ITALIANA PETROLI	19	5	10	20	19	75	8	11	167

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO


RETISTI E ALTRI OPERATORI - SOCIETA' PETROLIFERE
 (con 10 impianti e più)

4.2 SUDDIVISIONE IMPIANTI TRA SOCIETA' PETROLIFERE E RETISTI (TREND 2013 – 2018)




FONTE : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

4.3 PERCENTUALE DEL NUMERO DI IMPIANTI E DI EROGATO TRA LE SOCIETA' PETROLIFERE E RETISTI



FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

4.4 ANDAMENTO PERCENTUALE DELL'EROGATO SOCIETA' PETROLIFERE E RETISTI (ANNO 2017)



FONTE : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

4.5 EROGATO MEDIO IMPIANTO STRADALE DELLE SOCIETA' PETROLIFERE E MAGGIORI RETISTI (ANNO 2017)

DATI ESPRESSI IN LITRI

	AL	AT	BI	CN	NO	TO	V.C.O.	VC	PIEMONTE
API	3.073	2.846	1.581	5.587	5.965	64.477	2.748	1.295	87.571
AUTOGAS NORD	6.269	2.438	-	-	-	7.472	-	-	16.178
BRIXIA FINANZIARIA	2.102	903	-	-	1.237	3.441	629	1.052	9.364
CENTRO CALOR	9.972	-	-	15.993	-	26.670	-	2.687	55.322
C.P.P.	1.874	5.914	-	14.771	1.352	14.447	-	2.945	41.302
DIS-CAR	311	-	-	2.464	-	32.854	931	-	36.561
ENI	49.795	16.754	11.858	48.302	39810	183.658	16.621	9.552	376.348
EREDI CAMPIDONICO	597	2.621	3.432	1.011	-	12.870	-	-	20.532
E.G. ITALIA	21.571	4.459	10.489	22.009	9.869	113.328	5.692	5.427	192.844
EUROPAM	3.724	1.723	2.851	8.132	1.329	10.943	740	3.589	33.032
KUWAIT PETROLEUM	50.484	23.733	9.559	27.515	35.001	204.482	17.600	13.457	381.832
LUDOIL SPA	1.634	4.453	-	8.188	4.100	2.013	-	-	20.387
MUSSO CARLO & C.	3.199	2.689	-	1.998	425	-	-	-	8.325
NOVA COOPS.C.	-	-	16.950	8.570	-	14.682	-	-	40.202
RETE S.P.A.	-	-	-	-	7.169	39.955	1.294	-	48.418
SACOM	-	-	-	28.108	-	-	-	-	28.108
S.A.L.C.A.	-	-	-	20.327	-	-	-	-	20.327
SOCOGAS RETE	-	-	-	2.011	-	41.162	-	-	43.173
TAMOIL	16.096	8.506	2.702	5.564	10.965	50.588	8.902	7.166	110.488
ITALIANA PETROLI	19.176	7.506	11.063	17.756	24.658	101.284	11.424	15.892	208.759


FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

4.6 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE EROGATO SOCIETA' PETROLIFERE E ALCUNI RETISTI (ANNO 2017)

	AL%	AT%	BI%	CN%	NO%	TO%	V.C.O.%	VC%	PIEMONTE%
API	1,15	2,31	1,59	1,58	2,66	5,39	3,26	1,38	3,59
AUTOGAS NORD	2,34	1,98	-	-	-	0,62	-	-	0,66
BRIXIA FINANZIARIA	0,79	0,73	-	-	0,55	0,29	0,75	1,12	0,38
CENTRO CALOR	3,73	-	-	4,54	-	2,23	-	2,86	2,27
C.P.P.	0,70	4,81	-	4,19	0,60	1,21	-	3,14	1,69
DIS-CAR	0,12	-	-	0,70	-	2,75	1,11	-	1,50
ENI	18,62	13,61	11,93	13,70	17,76	15,35	19,73	10,17	15,41
EREDI CAMPIDONICO	0,22	2,13	3,45	0,29	-	1,08	-	-	0,84
E.G. ITALIA	8,07	3,62	10,55	6,24	4,40	9,47	6,76	5,78	7,90
EUROPAM	1,39	1,40	2,87	2,31	0,59	0,91	0,88	3,82	1,35
KUWAIT PETROLEUM	18,88	19,28	9,62	7,81	15,62	17,09	20,89	14,33	15,64
LUDOIL SPA	0,61	3,62	-	2,32	1,83	0,17	-	-	0,83
MUSSO CARLO & C.	1,20	2,19	-	0,57	0,19	-	-	-	0,34
PIES	-	-	2,88	-	2,15	-	-	1,33	0,37
RETE S.P.A.	-	-	-	-	3,14	3,34	1,56	-	1,98
SACOM	-	-	-	-	-	2,35	-	-	1,15
S.A.L.C.A.	-	-	-	5,77	-	-	-	-	0,83
SOCOGAS RETE	-	-	-	0,57	-	3,44	-	-	1,77
TAMOIL	6,02	6,91	2,72	1,58	4,89	4,23	10,57	7,63	4,53
ITALIANA PETROLI	7,17	6,10	11,13	5,04	11,00	8,46	13,56	16,92	8,55

FONTE: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

SERVIZI NON OIL



**5.1 IMPIANTI CON SHOP, BAR, RIVENDITA GIORNALI
(OTTOBRE 2018)**

PROVINCIA	IMPIANTI	SHOP	BAR	VENDITA GIORNALI
ALESSANDRIA	215	115	48	14
ASTI	122	82	16	8
BIELLA	84	36	9	5
CUNEO	321	141	85	24
NOVARA	155	67	22	6
TORINO	731	369	116	62
V.C.O.	58	35	5	6
VERCELLI	84	50	8	2
PIEMONTE	1.770	895	306	127

Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

**5.2 IMPIANTI CON SERVIZI IGIENICI UTENTI E DISABILI, TELEFONO PUBBLICO
(OTTOBRE 2018)**

PROVINCIA	IMPIANTI	SERVIZI IGIENICI UTENTI	SERVIZI IGIENICI DISABILI	TELEFONO PUBBLICO
ALESSANDRIA	215	179	44	15
ASTI	122	100	16	9
BIELLA	84	70	12	12
CUNEO	321	264	60	62
NOVARA	155	127	32	11
TORINO	731	571	142	93
V.C.O.	58	48	3	4
VERCELLI	84	77	9	6
PIEMONTE	1.770	1.436	362	212

Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

5.3 IMPIANTI CON AUTOLAVAGGIO MANUALE, CAR WASH, SELF SERVICE (OTTOBRE 2018)

PROVINCIA	IMPIANTI	MANUALE	CAR WASH	SELF SERVICE
ALESSANDRIA	215	27	36	11
ASTI	122	19	30	7
BIELLA	84	12	19	5
CUNEO	321	32	89	26
NOVARA	155	16	31	12
TORINO	731	54	201	51
V.C.O.	58	5	9	-
VERCELLI	84	9	21	5
PIEMONTE	1.770	174	436	117

FONTE : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

5.4 IMPIANTI CON CAMBIO OLIO, OFFICINA, RIVENDITA TABACCHI. (OTTOBRE 2018)

PROVINCIA	IMPIANTI	CAMBIO OLIO	OFFICINA	RIVENDITA TABACCHI
ALESSANDRIA	215	160	20	14
ASTI	122	88	14	6
BIELLA	84	43	20	-
CUNEO	321	208	35	15
NOVARA	155	92	21	4
TORINO	731	489	138	22
V.C.O.	58	34	13	-
VERCELLI	84	55	9	3
PIEMONTE	1.770	1.169	270	64

FONTE : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

5.5 IMPIANTI CON TABELLE ALIMENTARI, VIDEOSORVEGLIANZA (OTTOBRE 2018)


PROVINCIA	IMPIANTI	TABELLE ALIMENTARI	VIDEOSORVEGLIANZA
ALESSANDRIA	215	7	31
ASTI	122	4	13
BIELLA	84	1	8
CUNEO	321	2	28
NOVARA	155	-	20
TORINO	731	19	82
V.C.O.	58	-	-
VERCELLI	84	-	8
PIEMONTE	1.770	33	190

Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

5.6 TIPOLOGIE DI PAGAMENTO: BANCOMAT, CARTE DI CREDITO, CONTANTI, FIDELY CARD (OTTOBRE 2018)

PROVINCIA	IMPIANTI	BANCOMAT	CARTA DI CREDITO	CONTANTI	FIDELITY CARD
ALESSANDRIA	215	155	154	205	129
ASTI	122	105	104	117	70
BIELLA	84	70	70	82	56
CUNEO	321	249	267	308	11
NOVARA	155	122	124	139	87
TORINO	731	602	614	703	441
V.C.O.	58	43	45	54	35
VERCELLI	84	67	69	82	50
PIEMONTE	1.770	1.413	1.447	1.690	879

Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO




5.7 PERSONALE ADDETTO E DIPENDENTI (OTTOBRE 2018)

PROVINCIA	IMPIANTI	ADDETTI	N.MEDIO ADDETTI	DIPENDENTI	N.MEDIO DIPENDENTI %
ALESSANDRIA	215	336	1,58	119	0,56
ASTI	122	188	1,54	42	0,34
BIELLA	84	123	1,46	9	0,34
CUNEO	321	500	1,55	104	0,32
NOVARA	155	235	1,52	34	0,22
TORINO	731	1275	1,75	380	0,52
V.C.O.	58	100	1,72	15	0,25
VERCELLI	84	123	1,46	11	0,13
PIEMONTE	1.770	2.880	1,57	714	0,33


Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO




CONFRONTI / FISCALITA' / PREZZI



6.1 VARIAZIONI CONGIUNTURALI PER LA BENZINA SENZA PIOMBO (ANNO 2008 - 2018)



6.2 VARIAZIONI CONGIUNTURALI PER IL GASOLIO (ANNO 2008 - 2018)




FONTE: MISE BANCA CENTRALE EUROPEA E COMMISSIONE EUROPEA

6.3 I PREZZI NELL'UNIONE EUROPEA A INIZIO LUGLIO 2018

EURO/LITRO	BENZINA SENZA PIOMBO			GASOLIO AUTO			GPL AUTO		
	PREZZO INDUSTRIALE	COMPONENTE FISCALE	PREZZO AL CONSUMO	PREZZO INDUSTRIALE	COMPONENTE FISCALE	PREZZO AL CONSUMO	PREZZO INDUSTRIALE	COMPONENTE FISCALE	PREZZO AL CONSUMO
AUSTRIA	0,580	0,708	1,288	0,624	0,616	1,240	-	-	-
BELGIO	0,616	0,873	1,489	0,646	0,844	1,490	0,445	0,093	0,538
BULGARIA	0,582	0,552	1,133	0,609	0,518	1,127	0,323	0,177	0,501
CIPRO	0,616	0,700	1,315	0,654	0,672	1,326	-	-	-
CROAZIA	0,591	0,801	1,392	0,651	0,681	1,332	0,519	0,139	0,658
DANIMARCA	0,695	0,949	1,644	0,702	0,704	1,405	-	-	-
ESTONIA	0,581	0,792	1,373	0,604	0,712	1,316	0,320	0,296	0,615
FINLANDIA	0,569	0,972	1,541	0,656	0,728	1,384	-	-	-
FRANCIA	0,587	0,947	1,534	0,600	0,851	1,451	0,568	0,252	0,820
GERMANIA	0,574	0,888	1,462	0,604	0,674	1,278	0,407	0,187	0,594
GRECIA	0,605	1,028	1,633	0,715	0,695	1,410	-	-	-
IRLANDA	0,570	0,879	1,449	0,581	0,748	1,329	-	-	-
LETTONIA	0,595	0,712	1,307	0,621	0,593	1,213	0,294	0,232	0,527
LITUANIA	0,600	0,652	1,251	0,620	0,550	1,170	0,309	0,260	0,568
LUSSEMBURGO	0,612	0,645	1,257	0,607	0,495	1,102	0,430	0,093	0,523
MALTA	0,561	0,749	1,310	0,528	0,652	1,180	-	-	-
OLANDA	0,591	1,076	1,667	0,626	0,734	1,360	0,374	0,305	0,679
POLONIA	0,548	0,594	1,143	0,586	0,545	1,131	0,283	0,196	0,479
PORTOGALLO	0,620	0,954	1,574	0,633	0,725	1,358	0,393	0,264	0,657
REP.CECA	0,554	0,714	1,268	0,603	0,636	1,239	0,379	0,180	0,559
REGNO UNITO	0,536	0,892	1,427	0,576	0,900	1,476	-	-	-
ROMANIA	0,607	0,620	1,227	0,649	0,593	1,242	0,373	0,150	0,524
SLOVACCHIA	0,583	0,813	1,396	0,646	0,629	1,275	0,405	0,199	0,604
SLOVENIA	0,555	0,789	1,344	0,581	0,700	1,281	0,410	0,230	0,640
SPAGNA	0,628	0,690	1,318	0,642	0,579	1,222	0,537	0,152	0,689
SVEZIA	0,604	0,917	1,521	0,776	0,741	1,517	-	-	-
UNGHERIA	0,569	0,626	1,195	0,618	0,601	1,219	0,454	0,255	0,709
ITALIA	0,610	1,023	1,632	0,622	0,890	1,512	0,407	0,269	0,676
MEDIA UE 28	0,582	0,871	1,453	0,617	0,733	1,350			
MEDIA AREA EURO	0,592	0,909	1,502	0,619	0,735	1,354			


FONTE : DIREZIONE GENERALE ENERGY COMMISSIONE EUROPEA

**6.4 ITALIA / UNIONE EUROPEA PREZZI AL CONSUMO DELLA BENZINA
(AGOSTO 2018) EURO/LITRO**



FONTE: DIREZIONE GENERALE ENERGY COMMISSIONE EUROPEA

6.5 ITALIA / UNIONE EUROPEA PREZZI AL CONSUMO DEL GASOLIO (AGOSTO 2018) EURO/LITRO



FONTE: DIREZIONE GENERALE ENERGY COMMISSIONE EUROPEA

**6.6 STRUTTURA DEL PREZZO MEDIO NAZIONALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI
EURO/LITRO (SETTIMANA 03.09.2018)**

PRODOTTO	PREZZO AL CONSUMO	ACCISA	I.V.A. 22%	TOTALE IMPOSTE	PREZZO AL NETTO DELLE IMPOSTE	VARIAZIONE (*)
BENZINA S.PIOMBO	1,634	0,728	0,295	1,023	0,611	0,005
GASOLIO AUTO	1,513	0,617	0,273	0,890	0,623	0,006
GPL AUTO	0,680	0,147	0,123	0,270	0,410	0,000
GASOLIO DA RISCALDAMENTO	1,303	0,403	0,235	0,638	0,665	0,008

PREZZO MEDIO CONVENZIONALE ELABORATO SECONDO LA PROCEDURA DEFINITA CON DECISIONE 1999/280 CEE. L'ELABORAZIONE VIENE EFFETTUATA 'OGNI MARTEDI', A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, SULLA BASE DEI PREZZI RILEVATI IL LUNEDI' PRECEDENTE.

FONTE [HTTP://DGSAIE.MISE.GOV.IT/DGERM](http://DGSAIE.MISE.GOV.IT/DGERM)

(*) VARIAZIONE PREZZO AL CONSUMO, RISPETTO ALL'ULTIMA SETTIMANA.

6.7 PRODUZIONE MONDIALE DI GREGGIO

MILIONI DI TONNELLATE

ANNO	PAESI OPEC	PAESI OCSE	ALTRI PAESI	TOTALE
2010	1.667	857	1.451	3.979
2011	1.705	858	1.445	4.012
2012	1.779	904	1.434	4.119
2013	1.734	955	1.437	4.127
2014	1.730	1.040	1.451	4.229
2015	1.732	1.102	1.528	4.362
2016	1.864	1.060	1.458	4.382

FONTE : BP STATISTICAL REVIEW

6.8 ITALIA: CONSUMI ENERGETICI PER SETTORE DI UTILIZZO

SETTORE	MILIONI DI TONNELLATE	
	2015	2016
	QUANTITA'	QUANTITA'
AGRICOLTURA	2,8	2,8
INDUSTRIA	27,0	27,1
TRASPORTI	38,8	38,9
USI CIVILI	47,5	46,9
USI NON ENERGETICI	5,8	5,6
BUNKERAGGI	2,6	2,9
CONSUMI E PERDITE NEL SETTORE ENERGETICO	45,7	43,3
TOTALE CONSUMI	170,1	167,6

Fonte : MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

6.9 ITALIA : CONSUMI DI ENERGIA

	MILIONI DI TONNELLATE	
	2015	2016
COMBUSTIBILI SOLIDI	13,1	11,7
GAS NATURALE	55,3	58,1
PETROLIO	59,0	57,6
ENERGIA ELETTRICA	10,2	8,1
FONTI RINNOVABILI	32,6	32,1
TOTALE	170,0	167,6


Fonte : MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

6.10 EUROPA : INCIDENZA DELLA FISCALITA' SUI PREZZI BENZINA E GASOLIO (AGOSTO 2018) EURO / LITRO

NAZIONE	BENZINA				GASOLIO AUTO			
	PREZZO ALLA POMPA	ACCISE	IVA	INCIDENZA FISCALE %	PREZZO ALLA POMPA	ACCISE	IVA	INCIDENZA FISCALE %
AUSTRIA	1,297	0,493	0,216	54,7	1,235	0,410	0,206	49,8
BELGIO	1,470	0,600	0,255	58,2	1,479	0,600	0,257	57,9
BULGARIA	1,139	0,363	0,190	48,5	1,134	0,330	0,189	45,8
CIPRO	1,318	0,490	0,210	53,1	1,327	0,461	0,212	50,7
CROAZIA	1,395	0,519	0,279	57,2	1,337	0,411	0,267	50,8
DANIMARCA	1,653	0,619	0,331	57,5	1,400	0,422	0,280	50,2
ESTONIA	1,343	0,563	0,224	58,6	1,311	0,493	0,219	54,3
FINLANDIA	1,581	0,674	0,306	62,0	1,413	0,460	0,273	51,9
FRANCIA	1,547	0,691	0,258	61,4	1,452	0,610	0,242	58,6
GERMANIA	1,490	0,655	0,238	59,9	1,301	0,470	0,208	52,1
GRECIA	1,643	0,712	0,318	62,7	1,416	0,422	0,274	49,2
IRLANDA	1,459	0,608	0,273	60,4	1,339	0,499	0,250	56,0
ITALIA	1,629	0,728	0,294	62,7	1,507	0,617	0,272	59,0
LETTONIA	1,295	0,485	0,225	54,8	1,210	0,382	0,210	49,0
LITUANIA	1,262	0,434	0,219	51,8	1,178	0,347	0,204	46,8
LUSSEMBURGO	1,278	0,462	0,186	50,7	1,119	0,335	0,163	44,5
MALTA	1,360	0,549	0,207	55,7	1,230	0,472	0,188	53,7
OLANDA	1,688	0,786	0,293	63,9	1,367	0,498	0,237	53,8
POLONIA	1,194	0,391	0,223	51,5	1,173	0,343	0,219	47,9
PORTOGALLO	1,595	0,659	0,298	60,0	1,364	0,471	0,255	53,2
REGNO UNITO	1,430	0,641	0,238	61,5	1,474	0,641	0,246	60,2
REP. Ceca	1,284	0,499	0,223	56,2	1,252	0,425	0,217	51,3
ROMANIA	1,236	0,426	0,197	50,4	1,242	0,396	0,198	47,8
SLOVACCHIA	1,415	0,580	0,236	57,7	1,260	0,416	0,210	49,7
SLOVENIA	1,352	0,547	0,244	58,5	1,288	0,469	0,232	54,4
SPAGNA	1,329	0,461	0,231	52,1	1,230	0,367	0,214	47,2
SVEZIA	1,537	0,604	0,307	59,3	1,519	0,431	0,304	48,4
UNGHERIA	1,233	0,401	0,262	53,8	1,250	0,348	0,266	49,1

FONTE : DIREZIONE GENERALE ENERGY COMMISSIONE EUROPEA

CARBURANTI ALTERNATIVI




7.1 RETE DISTRIBUTIVA DI METANO, GPL, COLONNINE ELETTRICHE (ANNO 2017- 2018)

REGIONE	IMPIANTI METANO	IMPIANTI GPL	COLONNINE ELETTRICHE
PIEMONTE	87	372	4
VALLE D'AOSTA	1	5	
LIGURIA	10	37	
LOMBARDIA	187	457	
TRENTINO A.A.	21	49	
FRIULI V.G.	8	84	
VENETO	158	475	
EMILIA R.	214	472	
MARCHE	105	202	
TOSCANA	128	314	
UMBRIA	38	85	
LAZIO	65	381	
ABRUZZO	30	130	
MOLISE	4	33	
PUGLIA	76	272	
CAMPANIA	93	308	
BASILICATA	10	45	
CALABRIA	11	109	
SARDEGNA	-	83	
SICILIA	45	189	
ITALIA	1.291	4.102	

Fonte: METANO - GPL - ECO MOTORI

Fonte: COLONNINE ELETTRICHE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO





7.2 EVOLUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEL METANO (2015 – 2018)

REGIONE	2015	2016	2017	2018
PIEMONTE	72	72	87	*87
VALLE D'AOSTA	1	1	1	1
LIGURIA	8	8	10	10
LOMBARDIA	148	158	177	187
TRENTINO A.A.	16	17	19	21
FRIULI V.G.	4	4	7	8
VENETO	139	139	154	158
EMILIA R.	186	192	203	214
MARCHE	90	93	103	105
TOSCANA	99	108	115	128
UMBRIA	31	33	36	38
LAZIO	50	55	60	65
ABRUZZO	23	26	27	30
MOLISE	4	4	4	4
PUGLIA	61	65	71	76
CAMPANIA	65	72	83	93
BASILICATA	9	9	10	10
CALABRIA	9	9	10	11
SARDEGNA	0	0	0	0
SICILIA	26	31	39	45
ITALIA	1.041	1.096	1.216	1.291

Fonte : UNIONE PETROLIFERA SU DATI FEDERMETANO

* Fonte: REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO





7.3 IMPIANTI GPL IN PIEMONTE (ANNO 2018)

PROVINCIA	IMPIANTI	STRADALI CON GPL	AUTOSTRADALI CON GPL
ALESSANDRIA	215	46	13
ASTI	122	3	3
BIELLA	84	9	-
CUNEO	321	64	4
NOVARA	155	25	7
TORINO	731	138	10
V.C.O.	58	4	-
VERCELLI	84	20	6
PIEMONTE	1.770	329	43


Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

7.4 IMPIANTI METANO IN PIEMONTE (ANNO 2018)


PROVINCIA	IMPIANTI	STRADALI CON METANO	AUTOSTRADALI CON METANO
ALESSANDRIA	215	13	1
ASTI	122	6	-
BIELLA	84	4	-
CUNEO	321	9	1
NOVARA	155	8	-
TORINO	731	37	4
V.C.O.	58	2	-
VERCELLI	84	2	-
PIEMONTE	1.770	81	6

Fonte : REGIONE PIEMONTE SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

7.5 CARTINA PIEMONTE - ALCUNI DEI PUNTI IMPIANTI GPL




7.6 CARTINA PIEMONTE – ALCUNI DEI PUNTI IMPIANTI METANO




L'etichetta vuole essere semplicemente uno strumento visivo che aiuti i consumatori nella scelta del carburante più adeguato per il proprio veicolo. Si deve scegliere il carburante che presenta sulla pompa per l'erogazione una etichetta identica a quella presente sul proprio veicolo. L'etichettatura è prevista dalla direttiva 2014/94/UE "DAFI" recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs n. 257/2016.


La sagoma delle etichette per la benzina è a forma circolare ("E" sta per i componenti bio presenti nella benzina):



La sagoma delle etichette per il gasolio è a forma quadrata ("B" sta per i componenti biodiesel presenti nel gasolio, "XTL" indica il gasolio sintetico non derivato dalla raffinazione del greggio):




La sagoma dei carburanti gassosi è a forma di rombo:



FONTE: UNIONE PETROLIFERA

NORMATIVA



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 marzo 2018 (GU n.64 del 17-3-2018)

Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 83-bis, comma 17, prevede che «Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che all'art. 1, commi 98 e 99 integra il precitato comma 17, dell'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sono individuati gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo recato dalla medesima disposizione;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi che all'art. 18, che stabilisce una serie di misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquido (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale, disponendo degli obblighi per gli impianti di distribuzione carburanti nuovi o esistenti;

Visto in particolare l'art. 18, comma 6, che dispone l'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, non si applica nel caso in cui sussistano delle impossibilità tecniche legate o a norme sulla sicurezza (relative alla presenza di accessi e spazi insufficienti) o lunghezza delle tubazioni o alle distanze dalle fonti di approvvigionamento;

Considerato che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la necessita' di predisporre i provvedimenti di propria competenza con la specifica delle impossibilita' tecniche previste nel decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

Ritenuto di evitare difformita' interpretative tra i due testi di legge sopra citati che determinerebbero una difficile applicazione degli obblighi previsti in materia di realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi;

Ritenuto che le impossibilita' tecniche previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, rispecchiano anche le impossibilita' economiche dell'investimento, e che quindi risulta opportuno stabilire la coincidenza delle impossibilita' previste dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti nell'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con nota prot. n. 23166 del 23 febbraio 2018;

Decreta: Art. 1

Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali

1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo:

- a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a tre bar;
- c) distanza dal piu' vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a mille chilometri.

2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari degli impianti di distribuzione carburante, verificati e certificati dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti.

3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il Ministro: Calenda

Accordo, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 100-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in materia di carburanti.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta dell'8 marzo 2018

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, gli articoli 4 e 9, comma 2, che prevedono che il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza, apposti accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e, in particolare, l'articolo 51, che prevede che, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e, in particolare, l'articolo 1, contenente, ai commi 98-119, norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni;

VISTO, in particolare, il comma 100 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che prevede che, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione del sopracitato art. 51 della legge n. 99/2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL metano della rete stradale e autostradale;

VISTO il comma 102 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che dispone che, contestualmente all'iscrizione all'anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali, ovvero che pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento;

VISTI, in particolare, i commi 112 e 113 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 124/2017, che elencano le fattispecie di incompatibilità da considerare, ai fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome hanno negli anni approvato norme che stabilivano le condizioni per considerare incompatibile un impianto di distribuzione su rete stradale;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome, pur richiamando le normative nazionali in materia di sicurezza stradale, hanno differenziato le proprie leggi, in materia di distribuzione di carburanti e le condizioni di incompatibilità degli impianti stradali, creando quadri normativi diversificati e che gli Enti locali a loro volta hanno individuato, sulla base dei propri ordinamenti e delle proprie competenze, un quadro di vincoli aggiuntivi che specificano e differenziano il contesto della normativa di riferimento a seconda del Comune;

CONSIDERATO che quanto previsto dai commi 98 e 99 dell'art. 1 della citata legge n. 124/2017 è stato attuato con il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018, rep. atti n. 30/CSR;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali hanno ritenuto opportuno concludere uno specifico accordo al fine di fornire una applicazione omogenea ed coordinata nell'intero territorio nazionale alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 100-119 della legge 4 agosto 2017, n.124 sopra citata;

VISTO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15 febbraio 2018 e diramato con nota del 16 febbraio 2018, prot. DAR 2780 P-4.37.2.12, contenente una bozza di Accordo tra le Amministrazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 98 a 119 della Legge 124/2017, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in materia di carburanti;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 7 marzo 2018, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha consegnato un documento di lavoro, già concordato con le Regioni e gli Enti locali, che apporta alcune modifiche formali rispetto al precedente documento, sul quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI hanno proposto alcune integrazioni;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo, inviato dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 7 marzo 2018, prot. DAR 3691 P-4.37.2.12, che recepisce le richieste di modifica discusse nel corso del citato incontro tecnico;

VISTE le ulteriori osservazioni e richieste di modifica formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmesse con nota dell'8 marzo 2018 con prot. DAR 3749 P-4.37.2.12;

VISTO il nuovo testo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, concordato con le Regioni e l'ANCI, che recepisce, con alcune riformulazioni, le nuove richieste di modifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sopra indicate, diramato con nota DAR 3778 P-4.37.2.12 dell'8 marzo 2018;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni e gli enti locali hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo

SANCISCE ACCORDO

ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, si impegna a ampliare nel più breve tempo possibile la banca dati prevista ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL metano della rete stradale e autostradale;
2. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili alle Regioni e Province autonome, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Cassa conguaglio GPL ora Acquirente Unico S.p.A. –OCSIT i dati dell'anagrafe di cui al punto 1, per la consultazione e la interoperabilità;
3. Le Regioni e Province autonome e gli Enti locali considerano assolti gli obblighi di comunicazione a loro indirizzate con l'effettuazione da parte dei titolari di impianti di distribuzione carburanti dell'iscrizione all'anagrafe attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico, indirizzata allo stesso Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'amministrazione competente al rilascio autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzie delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali ovvero che pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento da completare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2017 e pertanto entro il 28 febbraio 2019. Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che l'inoltro al sistema informatico del Ministero dello sviluppo economico rappresenta a tutti gli effetti l'unica modalità di notifica alle Regioni e Province autonome, alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
4. Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali, inoltre, concordano sui seguenti aspetti delle specificità indicate nella legge n. 124/2017, con particolare riferimento agli aspetti di seguito riportati:

- 4.1** Incompatibilità ai fini della sicurezza stradale. Le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017 superano le normative regionali, relativamente ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, restante ferma la facoltà delle Regioni e Province autonome di individuare altre fattispecie di incompatibilità, purché non attinenti a materie sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. I commi 112 e 113 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 elencano le fattispecie di incompatibilità da considerare, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 102, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale. Conseguentemente, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, viene prodotta dai titolari degli impianti di carburanti ai sensi dei soli commi 112 e 113, così come indicato al comma 102.
- 4.2** Disciplina delle deroghe. Rientrano nella fattispecie di deroga formale alle incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell'articolo 1 della citata legge n. 124/2017 gli impianti per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017, l'impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113, efficace alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 e per i quali la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo prima del 29 agosto 2017. In questi casi il titolare è tenuto a indicare e ad allegare la pertinente documentazione ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti. Il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali concordano che qualora ricorrano una o più fattispecie di deroga formale sopra descritte, la incompatibilità dell'impianto alle previsioni della Legge n. 124/2017 è da ritenersi esclusa.
- 4.3** Impianti oggetto dell'iscrizione all'anagrafe. L'iscrizione degli impianti riguarda tutti gli impianti delle rete ordinaria e autostradale, anche in sospensiva ai sensi delle normative regionali di riferimento in materia di distribuzione dei carburanti. Sono invece esclusi gli impianti di uso privato, avio e per natanti in quanto non ricompresi nell'anagrafe.
- 4.4** Impianti oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione è prodotta per gli impianti oggetto di iscrizione all'anagrafe ed è rilasciata dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti;
- 4.5** Centri abitati. Le incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 sono distinte altresì sulla base dell'ubicazione dell'impianto, che può essere localizzato all'interno o al di fuori del centro abitato, come definito dall'art. 4 del Codice della Strada. Nei casi in cui il centro abitato non sia delimitato da appositi segnali o che i segnali apposti siano discordanti con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione. Qualora il Comune interessato non avesse ancora adottato la delibera di Giunta di delimitazione del centro abitato, il medesimo Ente locale deve rendersi disponibile a convenire con l'interessato ai fini della collocazione dell'impianto se dentro o fuori il centro abitato anche tenendo conto di quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 del Reg. C.d.S., oltre alle altre norme ivi contenute, nonché la circolare del Ministero LL.PP. del 29/12/1997, n. 6709/97 (in G.U. 16/2/1998, n. 38) recante Direttive in ordine all'individuazione delle strade all'interno dei centri abitati. Comunque laddove non sia previsto il centro abitato ed il Comune non decida in proposito, l'impianto, ai soli fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102 della legge n. 124/2017, è da ritenersi fuori dal centro abitato.
- 4.6** Schede di iscrizione all'anagrafe. Le schede di iscrizione all'anagrafe da parte dei titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti e le relative autocertificazioni da rendere nella forma della dichiarazione dell'atto di notorietà sono quelle riportate in allegato (modello A e modello B), che costituisce parte integrante del presente atto e sono pubblicate sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali.
- 5.** Le Regioni e le Province autonome e l'ANCI si impegnano a indicare congiuntamente elementi aggiuntivi in applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 1, commi 100-119 della legge n. 124/2017.

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (GU n.189 del 14-8-2017) Vigente al: 29-8-2017****La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Promulga la seguente legge.

commi 100-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in materia di carburanti.

- 100** Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 98, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
- 101** I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.
- 102.** Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
- 103** Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

- 104** Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 100, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- 105** In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
- 106** A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 107** Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
- 108** Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 102.
- 109** Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

- 110** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilita' di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 109 del presente articolo.
- 111** Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
- 112** Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
- impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 113** Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
- impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
 - impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 114** Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 100, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attivita' e' sospesa rispettino le tempistiche e le modalita' previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
- 115** Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
- 116** Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attivita' di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalita' di cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 115. La conclusione dei lavori e' attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- 117** Le attività di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
- 118** Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 115 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 119** Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

